

Bruxelles, 8 dicembre 2022
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0412(NLE)**

**15838/22
ADD 1**

**AELE 45
EEE 42
N 72
ISL 36
FL 32
MI 924
EF 371
ECOFIN 1301**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 dicembre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 706 final
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 706 final.

All.: COM(2022) 706 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.12.2022
COM(2022) 706 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto
SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

(Depositario centrale di titoli - Liechtenstein)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. [...]

del [...]

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012¹ è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019² ed è menzionato nell'allegato IX, punto 31bf, dell'accordo SEE.
- (2) Le condizioni per la fornitura di servizi nello Spazio economico europeo da parte di depositari centrali di titoli (CSD) stabiliti in un paese terzo sono disciplinate dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014.
- (3) L'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE concede al Liechtenstein una deroga per autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 18/2019 dell'8 febbraio 2019.
- (4) L'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere modificato affinché i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, siano autorizzati a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se l'articolo 25 o 69 del regolamento (UE) n. 909/2014 è modificato durante tale periodo, l'adattamento di cui alla lettera c) dovrebbe essere riesaminato di conseguenza.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

¹ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

² GU L 60 del 28.2.2019, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c), dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"il Liechtenstein può autorizzare i CSD di paesi terzi che prestano già i servizi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, a intermediari finanziari in Liechtenstein, o che hanno già aperto una succursale in Liechtenstein, a continuare a prestare detti servizi, per un periodo non superiore a sette anni dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ... [la presente decisione]."

Articolo 2

Qualora integrino nell'accordo SEE un atto che modifica o sostituisce l'articolo 25 o l'articolo 69 del regolamento (UE) n. 909/2014, le parti contraenti riesaminano l'adattamento di cui all'allegato IX, punto 31bf, lettera c).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]